

Regolamento per la concessione di contributi, patrocini e per l'attribuzione di vantaggi economici a norma dell'art.12 della L. 241/1990

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi, patrocini e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, in applicazione di quanto previsto dall'art.12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione:
 - a) i contributi ad enti pubblici o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione;
 - b) i vantaggi economici la cui esistenza ed i criteri del cui ammontare sono determinati dalla legge;
 - c) gli interventi per il sostegno economico di persone e famiglie in stato di bisogno (sussidi).
 - d) ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.

ART. 2 Destinatari e finalità dell'intervento

1. Possono ricevere contributi economici, comunque attribuiti, soggetti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro, iscritti all'Albo Comunale dell'Associazionismo, od operanti nel territorio comunale, con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, civile, economico, politico, culturale, sportivo, ambientale e ricreativo della comunità locale.
2. Il Comune di Ponsacco, in attuazione del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono a esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000.
3. Finalità del presente Regolamento è disciplinare, razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse in iniziative che coinvolgano la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale, garantendo il principio di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, sia nella fase d'individuazione del soggetto beneficiario che per l'entità del beneficio riconosciuto, nonché il rispetto del principio d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

ART. 3

Tipologie di intervento

1. I vantaggi economici che il Comune può concedere sono:
 - a) patrocinio,
 - b) contributi in denaro,
 - c) agevolazioni.

TITOLO II

PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEI VARI TIPI DI VANTAGGI ECONOMICI

ART. 4

Il patrocinio

1. Il patrocinio è l'adesione simbolica del Comune ad un'iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune stesso e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o da regolamento.
2. Può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.
3. La concessione di patrocinio può accompagnarsi all'attribuzione di vantaggi economici di altro tipo.

ART. 5

Istanza e provvedimento

1. I soggetti che intendano ottenere il patrocinio debbono presentare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, un'istanza corredata dei seguenti documenti:
 - a) generalità del richiedente, compresi dati del legale rappresentante e la denominazione se persona giuridica, compresi tutti i riferimenti per la ricezione delle comunicazioni e la persona autorizzata ad operare;
 - b) programma operativo ed economico-finanziario dell'iniziativa, le sue finalità e obiettivi da cui emerga la rilevanza sociale e territoriale dei destinatari fruitori.La concessione del patrocinio compete al Sindaco, sentita la Giunta Comunale.
Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

ART. 6
Albo Comunale dell'Associazionismo

1. E' istituito l'Albo Comunale dell'Associazionismo del Comune di Ponsacco, dove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel territorio del Comune stesso. Per l'iscrizione all'Albo è necessario presentare apposita istanza, allegando i documenti necessari all'istruttoria della pratica. L'iscrizione è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i.
2. Deve essere garantita la partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti di legge senza discriminazioni di nessuna natura
3. L'associazione deve avere la propria sede legale nel territorio comunale o comunque, se trattasi di associazione a carattere nazionale, deve svolgere la propria attività all'interno del territorio dell'Unione Valdera.

CAPO I – CONTRIBUTI IN DENARO

ART. 7
Procedure di accesso per l'attività annuale

1. Le domande per ottenere un contributo a sostegno dell'attività annuale dovranno essere presentate a seguito di pubblicazione di Avviso Pubblico predisposta dall'Ufficio nelle cui competenze rientra la gestione dei fondi da assegnare, iscritti nel Bilancio dell'esercizio di riferimento.
2. L'avviso pubblico deve in particolare specificare :
 - a) programmi di attività/progettualità che l'Amministrazione Comunale intende ammettere a finanziamento ;
 - b) periodo temporale di riferimento per la realizzazione delle attività;
 - c) riferimenti normativi che disciplinano l'erogazione dei contributi;
 - d) complesso delle risorse economiche assegnabili;
 - e) indicazione dei requisiti soggettivi da parte dei richiedenti per poter fruire dei contributi;
 - f) indicazione degli elementi che devono essere descritti per la presentazione dei programmi/iniziativa ammissibili a contributo;
 - g) indicazione dei criteri generali e dei criteri specifici per la valutazione delle proposte, con l'indicazione dei relativi punteggi attribuibili e del punteggio minimo per l'ammissibilità al contributo;
 - h) specificazione delle modalità di presentazione delle proposte;
 - i) specificazione delle modalità di erogazione dei contributi;
 - j) modalità di verifica e controllo.
3. Sarà reso disponibile uno schema di domanda da utilizzare per la richiesta.

ART. 8

Requisiti soggettivi per l'assegnazione

1. Possono inoltrare richiesta di contributo a sostegno dell'attività annuale:
 - a) le Associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni previsto dal presente Regolamento;
 - b) soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica che presentino richiesta per la realizzazione di attività o iniziative singole a favore della comunità.
2. Il soggetto richiedente deve operare nel campo specifico delle attività che il Comune, nella fattispecie concreta, intende sostenere.
3. Ulteriori requisiti possono essere individuati nell'avviso pubblico appositamente predisposto per l'erogazione di contributi finanziari annuali.
4. Ai fini del presente Regolamento qualsiasi erogazione di somme di denaro è definita "contributo" senza distinzione tra "ordinari" e "straordinari".
5. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e di concessione di patrocinio.

ART. 9

Requisiti oggettivi per l'assegnazione

1. Le domande per l'accesso ai contributi in denaro, presentate a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, devono essere corredate, a pena di esclusione, da:
 - a) relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza, nonché del presunto numero di soggetti coinvolti/partecipanti, del periodo di svolgimento;
 - b) prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone per la realizzazione del progetto/iniziativa, comprensive di altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
 - c) elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento della manifestazione.

ART. 10

Criteri per la valutazione delle richieste di contributo

1. La concessione di benefici economici di cui al presente Regolamento avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) corrispondenza del progetto e/o dell'iniziativa con gli ambiti individuati come aree di intervento prioritario nell'avviso pubblico di riferimento;
 - b) corrispondenza dell'area di ricaduta del progetto e/o iniziativa con un ambito territoriale di riferimento (comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale),
 - c) partecipazione o collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, che evidenzia la condivisione progettuale;

- d) elementi di innovazione ed originalità presentati;
 - e) iscrizione all'Albo comunale dell'associazionismo, che costituisce condizione preferenziale.
2. Eventuali ulteriori criteri possono essere elaborati con atto di indirizzo della Giunta Comunale.
 3. A ciascun criterio viene attribuito un punteggio da rendere noto nell'Avviso pubblico di riferimento.

Art.11

Modalità per la determinazione del contributo

1. L'importo del contributo da assegnare viene determinato secondo la seguente formula:
 - a) somma totale disponibile /somma totale dei punti di tutti i progetti ammissibili (cioè che hanno ottenuto il punteggio minimo stabilito nell'avviso pubblico) = quantificazione del singolo punto
 - b) quantificazione del singolo punto per i punti ottenuti da ogni progetto = contributo da erogare singolarmente.

Art.12

Concessione del contributo

1. La concessione del beneficio viene disposta con apposita determinazione del Responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione del relativo capitolo di spesa ed a seguito di valutazione delle proposte presentate a specifica commissione tecnica presieduta dal Responsabile stesso, dal Responsabile del Servizio competente per materia e da altro dipendente designato dal medesimo, con funzioni anche di segretario verbalizzante.
2. In tale determinazione, le motivazioni devono dare conto del rispetto dei criteri predefiniti di cui al precedente art.10.

Art.13

Modalità di liquidazione

1. La liquidazione di contributi relativi all'attività annuale è disposta a conclusione dell'iniziativa /progetto, su presentazione, da parte del destinatario, entro il termine indicato nell'Avviso pubblico, della seguente documentazione:
 - relazione dettagliata dell'attività svolta;
 - consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione della stessa attività, con indicazione dell'entità di tutte le contribuzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, firmato dal legale rappresentante.
2. Su richiesta motivata da parte del beneficiario, possono essere corrisposti acconti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 45% del contributo stesso.

Art.14

Controlli

1. L'Amministrazione potrà disporre in qualunque momento controlli e sopralluoghi, anche a campione, per verificare l'autenticità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari del contributo.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, si provvederà a revocare la concessione del contributo ed a richiederne la restituzione e ad eventuali altre conseguenze, secondo norme di legge .

Art.15

Decadenza dai benefici

1. I soggetti beneficiari di contributi finanziari decadono dal diritto di ottenerli o mantenerli nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) non sia stata effettuata l'attività per la quale il contributo stesso era stato accordato;
 - b) non venga presentata la documentazione di cui al precedente articolo 13 entro il termine stabilito;
 - c) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non sia veritiera. In tal caso il beneficiario non potrà richiedere ulteriori interventi per il futuro.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata con determinazione del medesimo Responsabile che aveva accordato il beneficio. Contestualmente si procederà al recupero delle somme erogate nelle forme previste dalla legge.

Art.16

Contributi a sostegno di attività ed iniziative particolari

1. L'erogazione di contributi può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di associazioni non iscritte nell'Albo comunale, di soggetti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, senza scopo di lucro, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi eccezionali o al fine di favorire la realizzazione di manifestazioni non previste e non prevedibili che interessino la popolazione residente.
2. La quantificazione dell'importo da erogare sarà determinata nell'ambito delle disponibilità iscritte in Bilancio e sulla base di un atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione.
3. In tali ipotesi nella Determinazione del Responsabile del Settore competente si illustreranno le motivazioni circa la rilevanza dell'iniziativa, applicando i criteri dettagliati all'art.10, per quanto riferibili al caso specifico.

Art.17

Agevolazioni

1. Le agevolazioni consistono in facilitazioni per la fruizione di servizi gestiti dal

- Comune, offerte mediante la riduzione del corrispettivo dovuto.
2. L'accesso alle agevolazioni tariffarie è realizzato nel rispetto delle normative vigenti, ispirate al principio che gli utenti devono contribuire secondo le rispettive possibilità, in base ad un sistema tariffario graduato ed equo.
 3. Idonee previsioni regolamentari disciplinano nello specifico la materia.

Art.18

Responsabilità

1. Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/ iniziative per le quali ha concesso contributi.
2. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

Art.19

Albo dei beneficiari e norme finali

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni norma regolamentare non compatibile con la presente disciplina.